

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "CIRCOLO RICREATIVO BELLA CIAO FRATELLI DINO E MARIO MARIOTTI DI GIOGOLI"

## COSTITUZIONE - SEDE – SCOPO

### ART. 1

È costituita in data 26/03/2021 l'Associazione di Promozione Sociale, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D. Lgs 117/2017), di seguito indicato come CTS, e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, l'Associazione "Circolo Ricreativo Bella Ciao Fratelli Dino e Mario Mariotti di Giogoli" (denominata Associazione nel presente testo) con sede sociale in Scandicci, Via Volterrana 8, Giogoli. La predetta già costituita con la stessa denominazione con atto del 09/10/1992 registrato a Borgo S. Lorenzo il 28/10/1992 al n. 668 Serie 1.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune viene deliberato dall'Assemblea degli associati e non comporta la modifica dello Statuto ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS) e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apolitico, a carattere volontario, democratico ed antifascista, ed ha una durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori ed associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra causa di scioglimento del rapporto associativo.

### ART. 2

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere unitario.

Compiti e scopi dell'Associazione sono:

- contribuire allo sviluppo culturale, civile, sociale dei lavoratori, degli studenti e dei cittadini, alla diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani e fra i popoli, alla pratica ed alla difesa delle libertà civili e politiche individuali e collettive;
- sviluppare, nei limiti delle proprie possibilità, attività culturali (conferenze, libri, riviste, ecc.), sportive, ricreative, turistiche, di ristorazione, trattenimenti danzanti, spettacoli, ecc., atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago, di riposo degli associati e dei cittadini;
- avanzare proposte e partecipare attivamente alle forme decentrate di gestione degli impianti e delle istituzioni culturali, turistiche, sportive, poste in essere dall'Ente Pubblico.

A tali fini l'Associazione provvede a:

- raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l'economia e la funzionalità dell'Associazione ed a favorire il suo sviluppo;
- dare la propria adesione a quelle associazioni o enti che possano favorire il conseguimento dei propri fini sociali.

L'Associazione potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi fissati dal presente Statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere ogni operazione contrattuale di natura immobiliare, mobiliare, finanziaria utile alla realizzazione degli scopi sociali fissati o comunque attinente ai medesimi.

### ART. 3

Il numero degli associati è illimitato e non può essere inferiore al minimo previsto dall'art. 35 del CTS. Può diventare associato chiunque si riconosca nel presente Statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa, dalle condizioni economiche e sociali. Agli aspiranti associati sono richiesti l'accettazione e l'osservanza

dello Statuto ed il rispetto della civile convivenza. Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione limitativi di diritti o a termine.

#### ART. 4

Per essere ammessi ad associato è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con le seguenti modalità:

- indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza, codice fiscale;
- dichiarare di attenersi al presente Statuto, all'eventuale Regolamento interno, ed alle deliberazioni degli organi sociali.

#### ART. 5

L'ammissione ad associato viene deliberata dal Consiglio Direttivo che si riserva il diritto di accogliere o respingere le domande di ammissione dandone in questo caso motivazione. In caso di controversia la decisione definitiva sarà rimessa all'Assemblea ordinaria degli Associati. All'ammissione ad associato può provvedere uno o più Consiglieri espressamente autorizzati dal Consiglio Direttivo. Al momento dell'ammissione, l'associato riceverà la tessera sociale dell'Associazione, documento atto a qualificarlo come tale.

#### ART. 6

La qualifica di associato si intende rinnovata annualmente con il pagamento della quota sociale. Gli associati hanno diritto a:

- frequentare tutti i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative ed alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- discutere ed approvare i rendiconti;
- eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti.

Hanno diritto di voto gli associati che abbiano provveduto al pagamento della quota sociale prima della data dell'avviso di svolgimento dell'Assemblea.

#### ART. 7

Gli associati sono tenuti al pagamento della tessera sociale della quota sociale annuale e all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni, delle deliberazioni degli organi sociali.

#### ART. 8

La qualifica di associato si perde per:

- a- decesso;
- b- mancato pagamento della quota sociale;
- c- dimissioni, che devono essere presentate per scritto al Consiglio Direttivo;
- d- espulsione o radiazione.

#### ART. 9

Gli associati sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- a- inosservanza delle norme Statutarie, dei Regolamenti, delle deliberazioni degli organi sociali;
- b- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi associati;
- c- ostacolare in qualsiasi modo il buon andamento dell'Associazione o perseguendone lo scioglimento;
- d- commettere o provocare disordini durante le assemblee;
- e- appropriarsi indebitamente di fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- f- arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza;
- g- per immoralità e per comportamenti che hanno leso la dignità politica, morale, religiosa delle persone.

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Contro ogni provvedimento disciplinare è ammesso il ricorso all'Assemblea.

## PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTI

### ART. 10

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- a- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b- dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- c- dal fondo di riserva;
- d- dalle quote annuali dei soci;
- e- dai proventi dell'esercizio di attività ricreative in genere, buffet, ristorazione, locazioni ed affitti in genere e da qualsiasi altra rendita che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
- f- dalle partecipazioni societarie ed investimenti finanziari diversi.

### ART. 11

#### FONTI DI FINANZIAMENTO

- 1 – La quota associativa rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio; costituisce pertanto titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non è in alcun modo rimborsabile o trasmissibile;
- 2 – Proventi di gestione economica del patrimonio;
- 3 – Contributi pubblici e privati;
- 4 – Erogazioni liberali;
- 5 – Raccolta fondi;
- 6 – Proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative.

### ART. 12

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile dell'anno successivo da parte del Consiglio Direttivo deve essere presentato all'Assemblea degli Associati un rendiconto economico finanziario. In caso di comprovata necessità o impedimento potrà essere derogato il termine di cui sopra. Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentono di determinare la competenza dell'esercizio.

### ART. 13

Il residuo attivo di ogni esercizio sociale sarà devoluto come segue:

- a- per il 5% a costituire ed integrare apposito fondo;

- b- il rimanente a disposizione di iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo, e per nuovi impianti ed attrezzature.

L'Assemblea degli Associati decide circa l'utilizzo del fondo di riserva su proposta del Consiglio Direttivo.

## ORGANI SOCIALI

### ART. 14

Sono organi dell'Associazione:

- a- Assemblea generale degli Associati;
- b- Consiglio Direttivo;
- c- Collegio dei Sindaci Revisori.

## ASSEMBLEE

### ART. 15

Le Assemblee possono essere ordinarie e straordinarie.

Sono convocate a cura del Consiglio Direttivo mediante avviso scritto ovvero per via telematica o telefax contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi nella sede sociale almeno otto giorni prima.

### ART. 16

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno. L'assemblea:

- approva il rendiconto annuale;
- decide sull'utilizzo del fondo di riserva;
- indica le linee generali del programma di attività;
- elegge il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Sindaci Revisori previa determinazione del numero dei componenti;
- approva l'eventuale bilancio preventivo;
- approva gli stanziamenti per le iniziative previste alla lettera b) dell'art 13;
- delibera inoltre su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;
- provvede a modificare / integrare l'attuale Regolamento che definisce l'organizzazione funzionale e che all'allegato A si riporta.

### ART. 17

L'Assemblea ordinaria è convocata:

- ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta il Collegio Sindacale;
- allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 degli associati con diritto di voto.

L'Assemblea dovrà avere luogo entro 30 giorni della data del ricevimento della richiesta.

### ART. 18

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati per delega almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto al voto presenti o rappresentati per delega.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati. L'Associato può farsi rappresentare alla Assemblea da altro Associato mediante delega scritta. Sono ammesse deleghe ad un Associato nel numero massimo di tre.

L'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti degli associati con diritto di voto presenti o rappresentati per delega su tutte le questioni poste all'ordine del giorno salvo i casi in cui agli artt. 19 e 30.

La seconda convocazione può avere luogo il giorno successivo purché il giorno della seconda convocazione sia indicato con preavviso.

#### ART. 19

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto l'Assemblea è validamente costituita quando sono presenti o rappresentati per delega almeno un terzo degli associati con diritto al voto. L'Assemblea può validamente deliberare con il voto favorevole di almeno tre quinti degli associati, con diritto al voto, presenti o rappresentati per delega.

#### ART. 20

Le votazioni avvengono per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza degli associati, aventi diritto al voto, presenti o rappresentati per delega.

#### ART. 21

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta da un Presidente e da un Segretario nominati dall'Assemblea stessa.

Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro e restano agli atti a disposizione degli associati per la consultazione.

### CONSIGLIO DIRETTIVO

#### ART. 22

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'assemblea degli associati ed è composto da un minimo di cinque membri ad un massimo di tredici, eletti fra gli associati, sentito anche il parere del Consiglio Direttivo Uscente.

Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

#### ART. 23

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

a) Il Presidente che ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è responsabile delle attività della stessa. Convoca e presiede il Consiglio.

Rappresenta l'Associazione in ogni vertenza giudiziaria attiva e passiva in qualsiasi grado di giurisdizione.

b) Due Vicepresidenti che coadiuvano il Presidente e, in caso di assenza od impedimento del Presidente, il Vice più anziano ne assume le mansioni e i poteri.

La Presidenza è composta dal Presidente e dai due Vicepresidenti; sono attribuiti a questo ufficio tutti i poteri inerenti l'ordinaria amministrazione senza limiti di spesa ed i poteri inerenti la straordinaria amministrazione fino al limite massimo di spesa di Euro 20.000,00 (ventimila e zero centesimi).

c) La Segreteria composta dal Segretario/a e da uno/a Vicesegretario/a in grado di sostituire il Segretario/a nelle specifiche funzioni. Sono compiti della Segreteria:

1- Verbalizzare le riunioni e le Assemblee dei vari Organismi dell'Associazione sia ordinarie che straordinarie.

2- Tenere l'archivio storico dell'Associazione (libri sociali, verbali, contratti, progetti, tutti i documenti archiviati).

3- Porre in apposita bacheca tutti i verbali e le comunicazioni di interesse generale degli associati.

4- Tenere il protocollo della corrispondenza in arrivo e in partenza.

Il Consiglio può attribuire funzioni ed attribuzioni specifiche ad uno o più Consiglieri o Associati comprese quelle di accogliere o respingere le domande di ammissione ad Associato.

Il Consiglio può cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti.

#### ART. 24

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma ogni 30 giorni e comunque ogni volta lo ritenga necessario il Presidente o ne faccia richiesta un terzo dei Consiglieri.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti.

Le votazioni sono di norma palesi; possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere. Delle sedute viene redatto un verbale che su apposito libro viene conservato agli atti e per la consultazione degli associati che lo richiedano.

#### ART. 25

Il Consiglio Direttivo:

a - ha tutti i poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria dell'Associazione senza limitazioni, salvo quanto per legge o per espressa previsione del presente Statuto sia riservato all'Assemblea;

b - redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

c - cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

d - predisporre il rendiconto economico/finanziario annuale, le proposte per l'impiego del residuo attivo, la relazione annuale sull'attività;

e - delibera circa le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

f - cura la gestione sociale ed amministrativa dell'Associazione nonché la gestione di tutti i valori, beni immobili e mobili di proprietà dell'Associazione od alla stessa affidati;

g - stabilisce le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti e viceversa, se compatibili con l'oggetto e gli scopi sociali. Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di Commissioni di lavoro da esso nominati. Detti possono partecipare alle riunioni del Consiglio con voto consultivo.

#### ART. 26

I Consiglieri sono tenuti a partecipare a tutte le riunioni. Decade il Consigliere che non abbia partecipato per almeno sei mesi all'attività del Consiglio senza giustificato motivo. Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito dal socio risultato primo non eletto all'elezione del Consiglio ed ove ciò non sia possibile provvederà il Consiglio medesimo a sua discrezione. La quota massima di sostituzione è fissata nella misura del 50% dei componenti originari; dopo tale soglia il Consiglio Direttivo decade. Il Consiglio Direttivo è ritenuto dimissionario quando ciò sia deliberato dai due terzi dei Consiglieri. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto comunque a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro 15 giorni.

## COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

### ART. 27

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri effettivi e da un membro supplente. Possono essere eletti anche non Associati. È eletto dalla Assemblea degli Associati, dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria dell'Associazione, nonché di verificare l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo. Si riunisce di norma almeno tre volte all'anno ed ogni qualvolta ne faccia richiesta uno dei suoi membri ovvero il Consiglio Direttivo. I Sindaci Revisori hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

### ART. 28

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo, dei Sindaci Revisori sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese documentate inerenti l'espletamento dell'incarico.

## SCIoglimento, TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE DELL'ASSOCIAZIONE

### ART. 29

L'Assemblea indetta per lo scioglimento, trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione è valida con il 50% degli associati con diritto di voto presenti e la decisione motivata di scioglimento, trasformazione, fusione, scissione, deve essere presa con la maggioranza di almeno 3/5 degli associati presenti.

### ART. 30

In caso di scioglimento l'Assemblea con la maggioranza prevista dall'articolo 29 delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, che dedotte le passività, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 1° comma del CTS 30/10/17 n.117, sarà devoluto per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto ad una o più Associazioni, Enti.

## DISPOSIZIONE FINALE

### ART. 31

Per quanto non compreso nel presente Statuto decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti con diritto di voto a norma del Codice Civile e delle leggi vigenti.